

VI COMMISSIONE PERMANENTE

(Finanze)

S O M M A R I O

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

5-00976 Ceccuzzi: Livello di adesione alle misure per la rinegoziazione dei mutui per la prima casa di cui al decreto-legge n. 93 del 2008	65
ALLEGATO (<i>Testo della risposta</i>)	69

SEDE CONSULTIVA:

Ratifica Trattato di amicizia, partenariato e cooperazione fra la Repubblica italiana e la Repubblica dell'Iraq. C. 2037 Governo (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	66
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	68

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Mercoledì 11 febbraio 2009. — Presidenza del presidente Gianfranco CONTE. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Nicola Cosentino.

La seduta comincia alle 13.40.

Gianfranco CONTE, *presidente*, ricorda che, ai sensi dell'articolo 135-*ter*, comma 5, del regolamento, la pubblicità delle sedute per lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata è assicurata anche tramite la trasmissione attraverso l'impianto televisivo a circuito chiuso. Dispone, pertanto, l'attivazione del circuito.

5-00976 Ceccuzzi: Livello di adesione alle misure per la rinegoziazione dei mutui per la prima casa di cui al decreto-legge n. 93 del 2008.

Franco CECCUZZI (PD) rinuncia ad illustrare la propria interrogazione.

Il Sottosegretario Nicola COSENTINO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato*).

Franco CECCUZZI (PD) ringrazia il Sottosegretario, dichiarandosi tuttavia insoddisfatto della risposta, principalmente in quanto le cifre in essa riportate sono rapportate a dati non appropriati

Infatti, secondo gli elementi in suo possesso, i soggetti che hanno usufruito della detraibilità delle spese sostenute per i mutui relativi all'acquisto della prima casa sono circa 3.300.000, a cui si sommano i circa 170.000 soggetti che si sono avvalsi della detraibilità delle spese per mutui relativi alla costruzione della prima casa, per un ammontare complessivo di circa 3,5 milioni di contribuenti interessati.

Pertanto, comparando tale dato con il numero, fornito dal Sottosegretario, dei soggetti che hanno aderito alla convenzione stipulata per l'attuazione delle misure in materia di rinegoziazione dei mutui previste dall'articolo 3 del decreto – legge n. 93 del 2008, pari a 46.000, il reale livello di adesione a tali misure non do-

vrebbe essere superiore all'1,3 per cento del totale, e dunque ben inferiore alla percentuale indicata dal Governo.

Alla luce di tali elementi di fatto ritiene quindi che le previsioni relative ai mutui contenute nel decreto – legge n. 93 si siano rilevate sostanzialmente inefficaci, analogamente alle disposizioni in materia di ammontare massimo del tasso di interesse praticato sui mutui a tasso variabile contenute nell'articolo 2 del decreto – legge n. 185 del 2008, le quali sono state vanificate dalla dinamica discendente dei tassi di interesse conseguente alla discesa del tasso stabilito dalla Banca centrale europea.

Sottolinea invece come l'unica misura utile in questo settore sia rappresentata dall'incremento della percentuale di detraibilità delle spese per interessi sui predetti mutui disposto nella precedente legislatura dalla legge n. 244 del 2007, auspicando inoltre che si concluda al più presto l'iter per l'emanazione del regolamento attuativo del Fondo per la casa, al fine di rendere operativo uno strumento essenziale per dare effettive risposte a tutte quelle famiglie che incontrano sempre maggiori difficoltà ad onorare le rate del mutuo.

Gianfranco CONTE, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 13.50.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 11 febbraio 2009. — Presidenza del presidente Gianfranco CONTE. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Nicola Cosentino.

La seduta comincia alle 13.50.

Ratifica Trattato di amicizia, partenariato e cooperazione fra la Repubblica italiana e la Repubblica dell'Iraq.

C. 2037 Governo.

(Parere alla III Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Silvana Andreina COMAROLI (LNP), *relatore*, rileva come il Trattato di cui si dispone la ratifica, che è stato firmato a Roma il 23 gennaio 2007 dopo la conclusione della partecipazione italiana alla missione militare in Iraq (dicembre 2006), abbia l'obiettivo principale di promuovere e fornire un quadro giuridico a nuove forme di collaborazione sul piano bilaterale, in alcuni importanti settori, e di strutturare la partecipazione italiana alla ricostruzione in Iraq.

Al riguardo ricorda che, oltre ad avere partecipato alla missione militare in Iraq, l'Italia è uno dei principali *partner* per la stabilizzazione di quel Paese, in quanto partecipa all'International Compact with Iraq, un'iniziativa congiunta del governo iracheno e delle Nazioni Unite, che fissa gli obiettivi di sviluppo e riforma economica dell'Iraq.

L'Italia contribuisce inoltre all'IRFFI (*International Reconstruction Fund Facility for Iraq*), uno strumento finanziario multilaterale per la ricostruzione dell'Iraq che opera attraverso due fondi fiduciari amministrati dalle Nazioni Unite e dalla Banca Mondiale.

Osserva, con riferimento al contenuto del Trattato, che è già stato ratificato da parte irachena, esso si compone di 17 articoli, oltre che di un esteso Preambolo che delinea i principi generali cui esso si ispira.

In tale ambito si ribadisce il rispetto della legalità internazionale, nel quadro della comune visione della centralità dell'ONU e dell'adesione alla Carta delle Nazioni Unite e alle altre Convenzioni internazionali. Sono quindi affermati i principi del rispetto dell'uguaglianza sovrana degli Stati, del non ricorso alla minaccia o all'impiego della forza contro l'integrità territoriale o l'indipendenza dell'altra Parte e della non ingerenza – diretta o indiretta – negli affari interni della controparte.

Viene inoltre enunciato il principio della cooperazione per la crescita socio-economica, in base al quale l'Italia metterà a disposizione esperti e militari per ri-

durre il divario di sviluppo ed è affermato l'impegno al rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali, nonché quello alla soluzione pacifica delle eventuali controversie.

Per quanto riguarda le singole disposizioni, l'articolo 1 prevede riunioni periodiche, da tenersi alternativamente nei due Paesi, sia tra Capi di governo sia tra Ministri degli esteri, sia tra Vice ministri o funzionari, finalizzate a realizzare la cooperazione prevista dal Trattato.

Gli articoli 2, 3 e 4 disciplinano la cooperazione economica e finanziaria, attribuendo un particolare interesse ai settori delle fonti energetiche, della generazione elettrica, dei trasporti, delle comunicazioni, della tutela dell'ambiente, della lotta all'inquinamento, delle opere idrauliche e dei poli tecnologici. Le Parti favoriscono l'attuazione di Piani di Azione a favore delle piccole e medie imprese.

Ai sensi dell'articolo 5, la cooperazione nel campo della sicurezza prevede scambi fra personale delle Forze armate e di polizia, corsi di formazione, addestramento ed esercitazioni congiunte. Tali attività saranno condotte a livello multilaterale oltre che bilaterale. La cooperazione investirà anche il settore industriale della sicurezza.

L'articolo 6 promuove la cooperazione per la crescita socio-economica, in particolare per quanto riguarda lo sviluppo della condizione delle donne, dei bambini e delle fasce più deboli della popolazione. A tal fine, l'articolo menziona una lunga serie di settori ai quali verrà attribuita grande attenzione (ad esempio risorse umane, ambiente, energia) sui quali le Parti si impegnano a scambiare informazioni ed esperti. Inoltre, le Parti riconoscono l'importanza della cooperazione decentrata che sarà attuata attraverso l'azione della società civile.

Gli articoli 7, 8 e 9 sono dedicati alla cooperazione in campo culturale, dell'istruzione, scientifico e tecnologico. È previsto che la cooperazione in questi campi avvenga attraverso l'insegnamento (anche delle due lingue) e lo scambio di studenti, professori, formatori, ricercatori

e artisti. Saranno favoriti i rapporti tra Università e istituti culturali dei due paesi, anche attraverso la concessione di borse di studio, ed è previsto un rafforzamento della collaborazione già esistente nel settore media-audiovisivo.

L'articolo 10 promuove la cooperazione per la tutela e la valorizzazione del patrimonio culturale materiale e immateriale. Sono previsti, tra l'altro, il potenziamento del Sistema Nazionale iracheno per la tutela del patrimonio e la creazione del Sistema Nazionale iracheno per il catalogo dei beni culturali materiali e immateriali. La cooperazione si svolgerà nel settore museale, archeologico, architettonico, delle biblioteche, della musica e dello spettacolo.

La cooperazione nel settore medico-sanitario disciplinata dall'articolo 11 prevede sostanzialmente il potenziamento dell'offerta di servizi sanitari iracheni, attraverso l'adeguamento degli ospedali, sia generali che specializzati, nonché di tutte le altre strutture del sistema sanitario.

Il Trattato prevede anche, all'articolo 12, il rafforzamento delle relazioni consolari, nonché, all'articolo 13, la cooperazione nel settore legale, giudiziario e amministrativo.

L'articolo 14 istituisce una Commissione mista ad alto livello, copresieduta dai Ministri degli esteri dei due Paesi, che si riunirà almeno una volta l'anno alternativamente in Italia e in Iraq, la quale ha il compito di conseguire l'attuazione del Trattato.

Per quanto riguarda gli ambiti di competenza della Commissione Finanze, segnala l'articolo 15, il quale disciplina la cooperazione finanziaria, prevedendo che l'Italia si impegni a fornire strumenti creditizi ed assicurativi alle imprese italiane che intendano realizzare progetti di sviluppo in Iraq, mentre l'Iraq concederà alle stesse imprese le facilitazioni possibili per eseguire tali progetti.

In base all'articolo 16 l'Italia si impegna a rendere disponibili un massimo di 400 milioni di euro in crediti di aiuto

entro il triennio che seguirà l'entrata in vigore del Trattato, rinnovabili per un periodo identico.

L'articolo 17 disciplina la durata del Trattato, che è illimitata, salvo la denuncia di una delle due Parti, la quale avrà effetto sei mesi dopo la ricezione della notifica dall'altra Parte, nonché l'entrata in vigore del Trattato stesso, prevista dalla ricezione della seconda comunicazione circa l'avvenuto espletamento delle procedure di ratifica.

Propone quindi di esprimere parere favorevole sul provvedimento.

Ivano STRIZZOLO (PD) esprime la valutazione positiva del proprio gruppo sul

provvedimento, preannunciando il voto favorevole sulla proposta di parere del relatore.

La Commissione approva la proposta di parere formulata dal relatore.

La seduta termina alle 14.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14 alle 14.10.

ALLEGATO

5-00976 Ceccuzzi: Livello di adesione alle misure per la rinegoziazione dei mutui per la prima casa di cui al decreto-legge n. 93 del 2008.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con l'interrogazione a risposta immediata in Commissione l'onorevole Ceccuzzi pone quesiti in ordine alla rinegoziazione dei mutui per l'acquisto dell'abitazione principale.

Al riguardo, si fa presente che sulla base dei dati forniti dall'Abi, l'adesione alla convenzione è stata pari al 92,22 per cento degli sportelli presenti sul territorio nazionale e di circa 46.000 clienti.

Per tali clienti la rinegoziazione ha rappresentato una sostanziale forma di sostegno del reddito, considerato che, sempre dai dati forniti dall'Abi, risulta che le famiglie con rate di debito complessive (non soltanto di mutuo) superiore al 50 per cento del loro reddito sono 93.000, di cui 55.000 appartengono alle fasce di reddito più basso.

Sulla questione, la Segreteria del Comitato Interministeriale per il Credito e il Risparmio, sentita anche la Banca d'Italia, ha comunicato che quest'ultima ha condotto specifici approfondimenti sugli aspetti segnalati dall'Associazione Altroconsumo con esposto indirizzato alla Banca d'Italia il 22 settembre 2008. In particolare, relativamente alle proposte di rinegoziazione dei mutui a tasso variabile inviate dalle banche alla clientela, ai sensi della Convenzione stipulata dal Ministero dell'Economia e delle Finanze con l'ABI, è stata verificata la sostanziale conformità di tali proposte alla disciplina prevista nella citata Convenzione.

Inoltre, elementi informativi più dettagliati sono stati acquisiti nel corso di un incontro svoltosi in data 10 novembre 2008 tra la Banca d'Italia e i Rappresentanti di Altroconsumo.

Nel corso dell'incontro si è convenuto sulla circostanza che le proposte a suo tempo formulate dalle banche avrebbero potuto fornire alla clientela ulteriori informazioni al fine di migliorarne la comprensibilità e consentire una valutazione più consapevole sui conseguenti effetti. Peraltro, essendo già scaduti i termini per l'invio da parte delle banche delle proposte di cui trattasi, si è concordato di portare tali considerazioni all'attenzione dell'Osservatorio permanente sulla portabilità e la rinegoziazione dei mutui, insediato presso il MEF, deputato, tra l'altro, ad analizzare i problemi applicativi posti dalla vigente normativa.

Il predetto Osservatorio permanente, che ha esaminato nel tempo diverse questioni in ordine all'ambito di applicazione della Convenzione, ha discusso i dati comunicati dall'ABI sul numero delle adesioni pervenute dalla clientela in prossimità della scadenza dei termini (29 novembre 2008); il numero delle adesioni era in quella occasione risultato contenuto.

Peraltro, in materia di mutui per l'acquisto dell'abitazione principale, il decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185 (recante «Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anticrisi il quadro strategico nazionale»), convertito nella legge 28 gennaio 2009, n. 2, ha disposto che, a partire dal 1° gennaio 2009, le banche sono tenute, nell'offerta di mutui della specie, ad assicurare alla clientela la possibilità di stipulare tali contratti ad un tasso variabile indicizzato al tasso sulle operazioni di rifinanzia-

mento principale della Banca Centrale Europea. Il tasso complessivo applicato in tali contratti deve essere in linea con quello praticato per le altre forme di indicizzazione offerte (articolo 2, comma 5).

La Banca d'Italia, per quanto di competenza, ha provveduto, in ottemperanza a

quanto previsto del menzionato decreto, a dettare disposizioni volte ad assicurare che gli intermediari garantiscano – attraverso la predisposizione di apposita documentazione – adeguata pubblicità e trasparenza all'offerta di tali contratti e alle relative condizioni.